



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it e-mail: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 2874/FLP04

Roma, 03 novembre 2004

NOTIZIARIO N° 58

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO

Diritto alla corresponsione, in caso di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da cause di lavoro, con riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 della Legge 335/95.

Si è verificato di recente, in particolar modo nel Comparto Scuola ed in alcuni settori del Comparto Ministeri, che a lavoratori cessati dal servizio per infermità non dipendente da cause di lavoro, con riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2-comma 12- della legge 335/95, sia stato negato il diritto, a loro spettante, della corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso.

A tal proposito, giova rilevare che ai lavoratori che versano nelle condizioni di cui alla premessa, spetta l'indennità sostitutiva di preavviso perché tale diritto discende de plano oltre che dal disposto di cui all'art. 2118 c.c., anche dalle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei rispettivi Comparti/Settori (contratti ormai omologati per materia nelle Amministrazioni Pubbliche). In particolare, tali norme pattizie prevedono:

- **Ipotesi di collocamento a riposo per permanente inidoneità a svolgere qualsiasi lavoro:** “ nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto, **corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.**”
- **In relazione di termini di preavviso, inoltre, i predetti contratti prevedono che:** “In tutti i casi in cui il presente contratto preveda la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:... omissis..... **4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni**”

Infine, ove non si ritenessero sufficienti le predette argomentazioni, ulteriore conferma di quanto innanzi dedotto deriva:

Dal Comparto SCUOLA, con l'interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 4 agosto 1995 fornita dalle parti sociali - riunitesi presso l'ARAN in data 07.04.2003 – le quali, nel chiarire che il contratto non ha disapplicato l'istituto della dispensa dal servizio prevista dall'art.512 del TU 297/94 e che aggiuntivamente, si debba pagare al lavoratore anche l'indennità

sostitutiva, ove ricorra l'ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art.23: "L'istituto giuridico della dispensa dal servizio per assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi lavoro, prevista dall'art. 512 del TU 297/94, non è stato disapplicato dall'art. 23, commi 1,2,3, e 4 del CCNL 04.08.1995 del Comparto Scuola. Infatti quest'ultimo articolo ha solamente stabilito, aggiuntivamente rispetto al dettato del citato art. 512 del TU 207/94 che, ricorrendo l'ipotesi, **si paghi al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.** Peraltro il comma 4 dell'art.23, nel riferirsi al precedente comma 3, intende esclusivamente richiamare le modalità con le quali viene disposto l'accertamento".

Dal Comparto MINISTERI, dove il CCNL 94-97 sottoscritto il 16.05.1995, nella Parte I, Titolo III al Capo III, art. 21 (Assenze per malattia) prevede che "1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto **corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.**omissis.." **e al Capo VI (Estinzione del rapporto di lavoro) – aggiunto dall'art. 6 del CCNI 94-97 sottoscritto il 22.10.1997 – l'art. 28 ter (Termini di preavviso) prevede che** "1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: - 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; - 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; **- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.**
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni secondo l'allegato A, Tabella n.1, di cui al presente contratto."

Per quanto precede, **appare evidente come i lavoratori interessati alla problematica de qua, possano far valere, per le causali innanzi esposte, i propri diritti ricorrendo alla via giudiziale e, ove ricorrano le condizioni di legge, proponendo ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti delle ex rispettive Amministrazioni di appartenenza; ciò al fine di vedersi corrisposto quanto a loro spettante (somma dovuta per indennità sostitutiva di preavviso e interessi legali, calcolati dal giorno dell'insorgenza del credito sino a quello dell'intero soddisfo).**

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali